

(Schema di Convenzione)

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL D.LGS. n. 117/2017 TRA IL COMUNE DI MERCATO SARACENO - _____ PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA DI ALUNNI CON DISABILITÀ DALL’ABITAZIONE AI PLESSI SCOLASTICI.

Il giorno _____, con la presente scrittura privata,

IL COMUNE DI MERCATO SARACENO (di seguito solo Comune), con sede in Piazza Mazzini n.50 47025 Mercato Saraceno codice fiscale e partita IVA 00738210400, qui rappresentato dal Responsabile del Settore Affari Generali - Segreteria Dott.ssa Vanessa Ravaioli nata a Cesena 8.8.1970, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente (come da decreto del Sindaco di nomina prot. n. 8654 del 05/08/2024);

e l’Associazione senza scopo di lucro denominata _____ (di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza _____, codice fiscale _____, nella persona del legale rappresentate Signor _____, nato a _____ il _____, CF _____, che dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 - il “Codice del Terzo settore”;
- altresì le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del 3° settore negli art.li 55-57 del D.Lgs. 117/2017 e s.m. approvate con DM 72 del 31/3/2021”;
- il codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL;

- quest’ultima norma dispone che i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- il Codice del Terzo settore riconosce “il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;

DATO ATTO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la Convenzione, sono:
 - a) l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
 - b) il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - c) il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di Convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

VISTO INFINE il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la Convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 79 del 9/8/2018, riconfermata dalla giunta nella seduta del 09/07/2026, che stabilisce:

- di avvalersi di Associazioni di Volontariato, ai sensi del Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017 per lo svolgimento dell'attività di accompagnamento e assistenza degli alunni con disabilità su automezzi attrezzati dall'abitazione alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado del Comune di Mercato Saraceno o dei comuni limitrofi, andata e ritorno, secondo il calendario e l'orario scolastico, con cui stipulare Convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017, in quanto più favorevoli rispetto il ricorso al mercato;
- di dare mandato alla Responsabile della Segreteria – AA.GG. affinché predisponga gli atti necessari e conseguenti ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, pubblicizzando altresì la volontà dell'Ente tra le organizzazioni del Terzo Settore del territorio, regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- Determina dirigenziale n. 264 del 24/07/2026 di approvazione dell'Avviso pubblico e dello schema di Convenzione da sottoscrivere con ente del Terzo Settore per l'affidamento dei predetti servizi;
- Avviso pubblico prot. 9863/2026 del 24/07/2026 pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mercato Saraceno dal giorno 27/7/2026 al giorno 21/08/2026 per consentire a tutti gli enti del terzo settore interessati di partecipare alla procedura comparativa per l'affidamento delle attività di accompagnamento e assistenza di allievi con disabilità su automezzi attrezzati, dall'abitazione del singolo utente alla scuola di competenza, andata e ritorno, secondo il calendario e l'orario scolastico;
- Determina dirigenziale n. _____ con cui in seguito alla procedura comparativa viene individuata l'associazione affidataria, in possesso di tutti i requisiti previsti e richiesti dalla normativa sopra richiamata;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Art. 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa le attività descritte al successivo art.3, di accompagnamento e assistenza di allievi con disabilità su automezzi attrezzati, dall'abitazione del singolo utente alla scuola di competenza, andata e ritorno, secondo il calendario e l'orario previsto per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, ai sensi della L.R. n. 26/2001 e della L. n. 104/1992;

Art. 3 – Servizio

Il servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto come segue.

L'Associazione si impegna, attraverso l'operato dei propri volontari, a svolgere le attività di accompagnamento e assistenza di allievi con disabilità su automezzi attrezzati, dall'abitazione del

singolo utente alla scuola di competenza, andata e ritorno, secondo il calendario e l'orario scolastico delle diverse scuole.

L'elenco nominativo dei trasportati, completo delle relative destinazioni è fornito dal Responsabile dell'Ufficio Istituzioni Scolastiche e Socio-Culturali e verrà aggiornato tempestivamente ad ogni variazione.

Durante l'attività di trasporto l'associazione si impegna a garantire la presenza di volontari dedicati all'assistenza e alla sorveglianza dei trasportati.

Tale personale sarà di supporto durante il tragitto e collaborerà nella salita e discesa dal mezzo e nel posizionamento ed ancoraggio delle carrozzine.

L'associazione si impegna a garantire che i mezzi a disposizione per l'espletamento dell'attività siano idonei al trasporto in carrozzine.

L'Associazione si impegna a garantire:

1. il contatto diretto con i familiari e la scuola, nell'ottica di assicurare la miglior efficacia del servizio.
2. la disponibilità di un numero congruo di volontari;
3. un'organizzazione funzionale al perseguimento degli obiettivi impegnandosi a razionalizzare il servizio;
4. che le attività programmate siano svolte in modo continuativo;
5. che i volontari siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi come previsto dal codice del terzo settore D.lgs. n. 117/2017;
6. una relazione semestrale circa le attività svolte e i volontari utilizzati;
7. la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti.

L'Associazione si impegna a comunicare al predetto Servizio quanto segue:

1. nominativo del Responsabile del servizio dell'Associazione che coordinerà i volontari e il relativo recapito telefonico;
2. elenco delle persone che si sono rese disponibili per il servizio;
3. il nominativo di coloro che effettueranno il servizio per ogni singolo utente.

L'Associazione si impegna a garantire che l'attività di che trattasi venga svolta regolarmente, avvalendosi di eventuali sostituzioni di volontari che l'Associazione provvederà autonomamente ad effettuare, dandone poi comunicazione al Responsabile dei Servizi Scolastici.

Di ogni disservizio o difficoltà nello svolgimento dell'attività affidata si impegna a dare tempestiva comunicazione al predetto Responsabile.

L'Associazione s'impegna a fornire a tutti i volontari coinvolti nell'attività di che trattasi un tesserino di riconoscimento (che il volontario indosserà in maniera visibile), nonché fornire i capi di vestiario indispensabili, sia per renderli facilmente riconoscibili sia a garanzia della loro sicurezza personale, che dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza. L'Associazione di volontariato si impegna a controllare e vigilare affinché i volontari impegnati nelle attività svolgano il loro compito con diligenza e correttezza.

Art. 4 Requisiti dei volontari

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività in oggetto.

Art. 5 Assicurazione dei volontari

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 56 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione _____, depositata agli atti dell'ufficio segreteria.

Art. 6 Impegni del Comune

Per le attività oggetto della presente Convenzione il Comune si obbliga a rimborsare all'Associazione, le spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, a titolo esemplificativo:

A) ONERI DIRETTI

- acquisto di strumentazioni e mezzi specificamente inerenti;
- acquisto di materiale di consumo specificamente inerente;
- spese vive dei volontari, ivi inclusi i rimborsi chilometrici per l'uso dell'auto privata;
- copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari;
- spese della stessa natura di quelle sopra elencate, sostenute dai coordinatori per i rapporti gestionali con l'Amministrazione comunale, l'organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari

B) SPESE GENERALI. Quota parte delle spese sostenute dall'associazione mediante quantificazione del 15% degli oneri diretti:

- oneri per la copertura assicurativa dei dirigenti, sedi centrali e periferiche;
- spese di affitto, riscaldamento, luce, pulizia locali ecc. della sede centrale;
- spese telefoniche, fax, postali, cancelleria ecc.;
- spese per riunioni di organi associativi e per trasferte;
- spese per acquisto indumenti da utilizzare nell'attività di volontariato;
- spese bancarie e oneri finanziari;
- spese per iniziative pubbliche di promozione dell'attività di volontariato;
- costituzione e mantenimento di un fondo per iniziative di solidarietà.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione

Art. 7 Durata e rimborsi spese per la gestione delle attività

La presente Convenzione avrà inizio dall'anno scolastico 2026-2027 e terminerà il 30 giugno 2029, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico.

Alla scadenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine della Convenzione alle stesse condizioni e modalità, per il periodo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura comparativa.

Qualora l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di proroga, la Convenzione si intende risolta senza necessità di alcuna disdetta di una delle parti.

L'Ente nel corso del periodo di durata della Convenzione si riserva, in base alle proprie necessità, di aumentare o diminuire le prestazioni oggetto della presente procedura.

Ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 117 del 3/07/2017 la presente Convenzione è finalizzata allo svolgimento in favore di terzi di attività sociali di interesse generale, certamente in condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Sempre ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117 la presente Convenzione prevede il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La documentazione relativa alle spese rimarrà depositata presso l'Associazione a disposizione dell'Amministrazione per eventuali controlli e verifiche.

L'importo stimato, in relazione agli interventi previsti, ammonta pertanto ad € 21.000 ad anno scolastico.

L'effettivo rimborso della spesa verrà determinato sulla base delle attività effettivamente espletate e potrà essere erogato in più quote definite in accordo tra le parti, indicativamente al 31 dicembre, 30 aprile e 31 luglio di ogni anno.

Art. 8 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 3, reso dall'Associazione.

L'Associazione trasmette al Comune ogni semestre una relazione sulle attività svolte e i volontari utilizzati nonché l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai volontari.

Art. 9 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. L'Associazione si impegna a svolgere le attività previste dalla presente Convenzione nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. In tal senso l'Associazione si impegna a far rispettare il piano di sicurezza e a dotare il personale impiegato dei dispositivi di protezione individuale necessari

Art. 10 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Art. 11 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, deferiranno la controversia all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Art. 12 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novità legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 13 - Spese contrattuali

Ai fini fiscali Comune ed Associazione fanno riferimento alle agevolazioni previste dall'art. 82, comma 5, del decreto legislativo n. 117/2017 il quale prevede che i contratti posti in essere dagli enti del Terzo settore sono esenti dall'imposta di bollo.

La presente Convenzione non è soggetta a imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, Dlgs n. 117/2017.

Comune ed Associazione hanno letto la presente, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà e approvandola e confermandola in ogni articolo la sottoscrivono.

Per il Comune di Mercato Saraceno

Dott.ssa Vanessa Ravaioli

Per l'Associazione